

Le attribuzioni

Il giudice di pace amministra in primo grado la giustizia in materia civile e penale, giudica sui ricorsi in opposizione alle sanzioni amministrative, svolge funzione conciliativa ed ha il potere di convalidare i provvedimenti di espulsione degli stranieri e determinate misure di tipo cautelare disposti dal Questore.

competenza civile

(art. 7 c.p.c.)

- Cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 5.000,00
- Cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore a euro 20.000,00
- Cause di qualunque valore relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case, a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità, agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede euro 1.100 *(art. 21 legge 21 novembre 1991, n. 374)*.

competenza penale

(art. 4 decreto legislativo

28 agosto 2000, n. 274)

Per molti dei reati che seguono, elencati a titolo meramente esemplificativo, la competenza è del giudice di pace solo nelle ipotesi più lievi e del Tribunale nelle ipotesi aggravate.

Reati previsti dal codice penale:

- Percosse *(art. 581 c.p.)*
- Lesione personale *(art. 582 c.p.)*
- Lesioni personali colpose *(art. 590 c.p.)*
- Ingiuria *(art. 594 c.p.)*
- Diffamazione *(art. 595 c.p.)*

- Minaccia (*art. 612 c.p.*)
- Furti punibili a querela dell'offeso (*art. 626 c.p.*)
- Sottrazione di cose comuni (*art. 627 c.p.*)
- Usurpazione (*art. 631 c.p.*)
- Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (*art. 632 c.p.*)
- Invasione di terreni o edifici (*art. 633 c.p.*)
- Danneggiamento (*art. 635 c.p.*)
- Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (*art. 636 c.p.*)
- Ingresso abusivo nel fondo altrui (*art. 637 c.p.*)
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (*art. 638 c.p.*)
- Deturpamento e imbrattamento di cose altrui (*art. 639 c.p.*)
- Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (*art. 647 c.p.*)
- Somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente (*art. 689 c.p.*)
- Determinazione in altri dello stato di ubriachezza (*art. 690 c.p.*)
- Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza (*art. 691 c.p.*)
- Atti contrari alla pubblica decenza (*art. 726 c.p.*)
- Inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare dei minori (*art. 731 c.p.*)

Reati previsti da disposizioni speciali in tema di immigrazione e condizione dello straniero, pubblica sicurezza, navigazione, rifugi alpini, elezioni, commercio, ecc.:

- Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (*art. 10 bis D.Lgs. 286/1998*)
- Cerimonie religiose fuori dai templi (*art. 25 R.D. 773/1931*)

- Contravvenzione all'obbligo di iscrizione portieri (*art. 62 R.D. 773/1931*)
- Inosservanza di ordine da parte di componenti dell'equipaggio (*art. 1094 c.n.*)
- Inosservanza di ordine di arresto (*art. 1096 c.n.*)
- Componente dell'equipaggio che si addormenta (*art. 1119 c.n.*)
- Mancata autorizzazione alla costruzione, funzionamento o custodia rifugio alpino (*art. 3 D.P.R. 918/1957*)
- Introduzione ufficio di sezione senza averne diritto (*art. 102 D.P.R. 361/1957*)
- Sottoscrizione di più candidature (*art. 106 D.P.R. 361/1957*)
- Introduzione sala elezioni senza averne diritto (*art. 92 D.P.R. 570/1960*)
- Alterazione contrassegno macchine utensili (*art. 15 L. 1329/1965*)
- Apertura farmacia senza autorizzazione (*art. 3 L. 362/1991*)
- Inosservanza disposizioni penali sui referendum popolari (*art. 51 L. 352/1970*)
- Realizzazione ferrovia senza autorizzazioni (*art. 3 D.P.R. 753/1980*)
- Manovra dispositivi ferroviari senza esservi addetti (*art. 65 D.P.R. 753/1980*)
- Offerta di riffa al pubblico (*art. 18 L. 528/1982*)
- Raccolta scommesse gioco del lotto senza concessione (*art. 20 L. 528/1982*)
- Cessione di proprio sangue a fini di lucro (*art. 17 - comma 3 L. 107/1990*)
- Immissione sul mercato di recipienti a pressione senza marcatura CE (*art. 15 - comma 3 D.Lgs. 311/1991*)

- Vendita giocattoli privi di marcatura CE (*art. 11 - comma 1 D.Lgs. 313/1991*)
- Immissione in commercio di dispositivi medici senza marcatura CE (*art. 10 - comma 1 D.Lgs. 507/1992*).

In caso di condanna il giudice di pace non applica pene detentive (*artt. 16 legge 24 novembre 1999, n. 468 e 52, 53, 54 decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274*) ma:

- pene pecuniarie (multa o ammenda)
- obbligo di permanenza domiciliare
- lavoro di pubblica utilità.

*competenza
per i procedimenti
di opposizione
a sanzioni amministrative*

- Procedimenti su ricorso in opposizione alle ordinanze-ingiunzioni di pagamento (*art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689 e succ. mod. ed int.*) per sanzioni amministrative aventi un massimale edittale fino a euro 15.493,70.

Tale competenza è esclusiva ad eccezione delle opposizioni a sanzioni applicate in violazione di disposizioni in specifiche materie per le quali la competenza è del Tribunale (lavoro, previdenza, urbanistica ed edilizia, ambiente, igiene, tributi e valuta, antiriciclaggio).

Vi è altresì competenza del Tribunale:

- se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a euro 15.493,70
- quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a euro 15.493,70

- quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni di cui al codice della strada e in materia di assegni bancari e circolari.

- Procedimenti su ricorso avverso verbali di accertamento di violazioni al codice della strada (*art. 204 bis decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 34, comma 6, lett. a) del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150*).

funzione conciliativa

- In materia civile e nel corso del procedimento il giudice di pace tenta la conciliazione tra le parti nella prima udienza di trattazione della causa (*art. 320 c.p.c.*).
- Anche al di fuori di un procedimento giudiziario, senza quindi una causa in corso, il giudice di pace esercita senza alcun limite di valore e per tutte le materie purché non siano di competenza esclusiva di altri giudici, la funzione conciliativa (*art. 322 c.p.c.*).
- In materia penale il giudice di pace nel corso del procedimento deve favorire la conciliazione tra le parti (*art. 2 decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274*) e, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti all'udienza di comparizione (*art. 29 - comma 4 decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274*).

In questo caso, per favorire la conciliazione, può anche avvalersi di Centri di mediazione

presenti sul territorio (vedi sezione II - 6. Il Centro per la mediazione penale).

*competenza in materia
di immigrazione*
(art 1 D.L. 14 settembre 2004,
n. 241 convertito in legge
12 novembre 2004, n. 271)

- Giudizio di convalida dei provvedimenti di espulsione degli stranieri dal territorio nazionale disposti dal Questore.

*competenza in materia
di pubblica sicurezza*
(artt. 4 ter e 4 quater D.L. 30
dicembre 2005, n. 272 convertito
in legge 21 febbraio 2006, n. 49)

- Giudizio di opposizione ai provvedimenti del Prefetto di irrogazione di sanzioni amministrative nei confronti di coloro che detengono sostanze stupefacenti o psicotrope.

- Giudizio di convalida di misure di tipo cautelare disposte dal Questore nei confronti di coloro che detengono stupefacenti o sostanze psicotrope.